



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Paola D'Ovidio – settore civile

SETTEMBRE 2021



Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sez. L, ordinanza interlocutoria n. 26169 del 27 settembre 2021, Presidente U. Berrino, Relatore L. Cavallaro

PREVIDENZA. Previdenza complementare - Fondi-pensione preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992 - Portabilità della posizione individuale - Condizioni - Questione di massima di particolare importanza.

La Sezione lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla possibilità di applicare l'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 anche ai fondi pensionistici complementari preesistenti all'entrata in vigore della legge-delega n. 421 del 1992, indipendentemente dalla struttura del fondo, e dunque non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva (questione già esaminata da Cass., Sez. U, n. 477 del 14 gennaio 2015).

Sezione Seconda civile, ord. int. 21.9.2021, n. 25558, Pres. P. D'Ascola, Rel. S. Oliva

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Verbale di irrogazione di sanzione amministrativa - Notifica a mezzo posta a cittadino tedesco residente in Germania - Nullità - Sanabilità - Condizioni.

La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla configurabilità della sanatoria della notificazione del verbale di irrogazione della sanzione amministrativa – nella specie eseguita nei confronti di un cittadino tedesco residente in Germania ed affetta da nullità in conseguenza dell'esser stata eseguita per posta, anziché nelle forme cd. consolari, disciplinate dalla Convenzione di Strasburgo del 1997 - soltanto in presenza di tempestiva proposizione, da parte del destinatario, del rimedio impugnatorio per l'atto notificatogli con modalità nulle.

Terza Sezione Civile, ordinanza 14 settembre 2021, n. 24704, Presidente F. De Stefano, Relatore A. Tatangelo

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Concessione di suolo pubblico a privati - Clausola penale - Necessità della forma scritta o sufficienza dell'adesione unilaterale ad un regolamento - Contrasto.

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione del contrasto formatosi, in tema di concessione di suolo pubblico da parte degli enti pubblici ai privati, in ordine al se l'applicazione di una clausola penale per l'inadempimento o il ritardo, che acceda al titolo autoritativo, possa fondarsi sulla mera adesione unilaterale ad un regolamento o debba essere trasfusa in un atto sottoscritto dal concessionario.

Terza Sezione Civile, ordinanza 14 settembre 2021, n. 24703, Presidente G. Travaglino, Relatore A. Scrima

EDILIZIA E URBANISTICA. Vincolo del prezzo di cessione ex artt. 7 e 8 della c.d. legge Bucalossi (trasfusi negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001) - Ambito di applicazione - Questione di massima di particolare importanza.

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione di massima di particolare importanza relativa all'ambito di applicazione del vincolo del prezzo di cessione previsto dall'art. 8 delle l. n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi), in relazione agli immobili costruiti in base alle convenzioni di cui all'art. 7 della medesima legge (articoli entrambi abrogati dal d.P.R. n. 380 del 2001 e sostanzialmente trasfusi negli artt. 17 e 18 dello stesso decreto), anche alla luce dei commi 49-bis e 49-ter dell'art. 31 della l. n. 448 del 1998, inseriti dal d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011).

Terza Sezione Civile Ordinanze 2 settembre 2021 nn.23848 e 23849, Pres. Est. R. G. A. Frasca

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Diritto al risarcimento del danno per mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Introduzione del processo amministrativo - Perenzione - Effetti e durata della interruzione - Conseguenze sul giudizio ordinario - Questione di massima di particolare importanza.

La Terza Sezione Civile - in merito a due ricorsi aventi ad oggetto fattispecie analoghe in cui le pretese risarcitorie sono state dichiarate prescritte poiché i giudici di merito hanno ritenuto che i ricorrenti, pur avendo interrotto la prescrizione con l'instaurazione di un giudizio amministrativo, avessero perduto la possibilità di avvalersi della sospensione del periodo di prescrizione connessa alla durata del processo amministrativo, una volta questo estintosi per perenzione - ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, una serie di questioni di massima di particolare importanza:

- se la perenzione del giudizio amministrativo diretto a tutelare una situazione di interesse legittimo pretensivo strumentale al diritto soggettivo (nella specie, domanda di risarcimento del danno sofferto a causa del mancato recepimento

- delle direttive comunitarie che imponevano allo Stato italiano l'equa remunerazione dei laureati in medicina frequentanti i corsi di specializzazione) - dichiarata a norma della disciplina *ratione temporis* applicabile (ex art. 9 della l. n. 205 del 2000, anteriore all'entrata in vigore del c.p.a.)- debba considerarsi o meno come istituto analogo a quello della estinzione del processo civile, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione riconducibile all'art. 2945, comma 3, c.c.,
- se, nella stessa ipotesi di dichiarata perenzione, alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento in tema di regime della cd. *translatio iudici*, debba ritenersi o meno che l'effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si conservi rispetto al diritto soggettivo ricollegabile all'esercizio della tutela della strumentale situazione di interesse legittimo,
 - se inoltre la decisione di un incidente di costituzionalità sopravvenuta nel corso del processo amministrativo sia o meno riconducibile alla disciplina ex art. 310, comma 2, c.p.c. , con conseguente applicabilità del concetto di sentenza parziale,
 - se infine l'istanza di fissazione dell'udienza rivolta al giudice amministrativo, in quanto portata a conoscenza della controparte, debba apprezzarsi o meno come atto idoneo a manifestare l'esercizio della correlata situazione di diritto soggettivo, con efficacia interruttiva del corso della prescrizione a norma dell'art. 2945, comma 2, c.c..
